

## Norme & Tributi

# Abusiva la doppia stretta sui venditori autorizzati

### Concorrenza

L'Agcm sanziona Morellato per il divieto di marketplace e per il blocco agli sconti

L'authority non chiarisce però se sia illecito il solo stop a operare su Amazon

Adele Sodano

Agcm nel caso Morellato: più risposte o più domande? Si può vietare ai propri distributori di vendere sui marketplace e, allo stesso tempo, essere attivi direttamente su quel canale? Questa la domanda da cui è partito il caso Morellato. Ed è anche la domanda a cui la decisione dell'Agcm (pubblicata il 31 marzo) - con una sanzione di oltre 25 milioni - non risponde fino in fondo. Non perché non possa, ma perché trova una via più semplice.

L'Autorità accerta, infatti, due pratiche restrittive: da un lato, il divieto imposto ai rivenditori autorizzati di vendere sui marketplace; dall'altro, una politica di controllo degli sconti online. In sostanza, Morellato non si limitava a stabilire «dove non vendere», ma anche a che prezzo vendere. Questo secondo elemento - la fissazione dei prezzi di rivendita (*Resale price maintenance*, Rpm) - è decisivo.

Nel sistema del Vber (il Regolamento Ue 2022/720 in materia di accordi verticali che prevede un'esenzione per categoria) il Rpm rientra tra le restrizioni fondamentali: si tratta, nello specifico, di quelle che fanno perdere il beneficio della «zona di sicurezza» del Vber e rendono l'accordo, salvo ipotesi eccezionali, incompatibile con le norme antitrust (articolo 101 Tfe).

Accertato, dunque, l'Rpm, il sistema di distribuzione selettivo di Morellato esce già dalla zona di sicurezza con la conseguenza che viene meno la necessità di valutare se il marketplace ban, preso isolatamente, integri anch'esso una restrizione fondamentale (e preci-

samente una restrizione dell'uso efficace di internet). Quel nodo, però, resta aperto. Ed è questo il dato più importante di ciò che la decisione non dice.

L'Agcm qualifica il marketplace ban come una restrizione della concorrenza intrabrand che, nel caso concreto, non può essere giustificata perché non è ritenuta necessaria, proporzionata né applicata in modo non discriminatorio. La decisione, pur severa, non qualifica il divieto come restrizione per oggetto.

Ma non solo. L'Autorità non guarda le due pratiche separatamente, ma le collega. Parla di una loro connessione «teleologica»: il divieto di marketplace è anch'esso funzionale al controllo dei prezzi. Eliminando il canale più trasparente e competitivo - Amazon - si riduce la pressione sugli sconti e si rafforza la capacità di monitorare la rete.

Il fulcro della violazione resta però il Rpm. Il marketplace ban, pur ritenuto

to restrittivo, non assume un peso autonomo nella determinazione della gravità della violazione, anche in ragione del carattere relativamente nuovo della fattispecie.

Ciò detto, la decisione contiene sul tema alcuni spunti di riflessione importanti, tra cui il ruolo dei marketplace. Questi - e Amazon in particolare (quale *gatekeeper* ai sensi del *Digital Markets Act*) - non sono trattati come un canale tra gli altri, ma come uno snodo centrale nell'accesso alla domanda. Dispone di un sito proprio, in questa prospettiva, non equivale necessariamente a essere davvero presenti sul mercato online.

Il problema, infatti, è se quel sito costituisca davvero un'alternativa reale, sostenibile ed efficace rispetto al canale vietato. Il ragionamento vale però nel contesto esaminato dall'Agcm, cioè quello di prodotti di fascia media-accessibile (non di lusso). Nel lusso, invece, dove il controllo dell'immagine, dell'esperienza di acquisto e del contesto distributivo ha un peso diverso, la situazione verosimilmente non è la stessa.

Il caso Morellato è, dunque, contemporaneamente un precedente importante e un'occasione mancata. Sappiamo che un divieto di marketplace associato a una politica di controllo dei prezzi online è certamente contrario alla normativa antitrust. Invece, non sappiamo ancora se un marketplace ban da solo - che lasci comunque la possibilità di avvalersi di un sito proprio e della pubblicità online - possa rientrare nella zona di sicurezza del Vber, anche quando il fornitore si avvale degli stessi marketplace che vieta ai propri distributori.

Non tanto perché sia nato un obbligo generale di parità di trattamento, ma perché la combinazione tra la centralità economica del marketplace, la debolezza del sito come alternativa reale, il ruolo delle piattaforme e la lettura sostanziale dell'uso efficace di internet restringono lo spazio di manovra. Proprio per questo, la decisione relativa al caso Morellato apre davvero nuove domande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Semilavorati in oro con regime Iva ordinario

### Agenzia delle Entrate

Si tratta di prodotti finiti e pertanto non si applica il reverse charge

Nunzio Ragno

L'evoluzione della legge 7/2000, avvenuta con il Dlgs 211/2024, riporta al centro dell'attenzione il tema della corretta applicazione Iva nelle cessioni di semilavorati auriferi, con relativi impatti dichiarativi Uif, anticirciaggio e di iscrizione Oam.

Ai sensi della legge 7/2000 così modificata, infatti, rientrano nel novero del «materiale d'oro industriale» anche i semilavorati come definiti dal Regolamento titoli e marchi, e cioè «prodotti (...) che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

### Opportuno però allineare per via legislativa gli adempimenti anticirciaggio

Secondo l'interpretazione letterale, quindi, componenti come moschettoni, chiusure per collane o anelli a molla, ossia beni che, pur presentando una forma finita, acquisiscono una funzione specifica solo a seguito del loro impiego in attività di assemblaggio, sembrerebbero assumere le connotazioni tipiche dei semilavorati con annessa applicazione del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 5 del Dpr 633/1972 e correlati adempimenti valutari, amministrativi e anticirciaggio.

La posizione delle Entrate, tuttavia, si discosta da tale interpretazione. Con una risposta ufficiale all'associazione Antico, l'Agenzia evidenzia che l'assemblaggio e il montaggio sono processi distinti dalla lavorazione o trasformazione e, pertanto, le componenti destinate a tali attività (assemblaggio/montaggio) devono qualificarsi come prodotti finiti le cui cessioni sono assoggettate a Iva ordinaria. Orientamento analogo, è stato confermato informalmente anche dal Mef, secondo cui l'assemblaggio e il montaggio non rappresentano attività di trasformazione tali da qualificare le componenti in esame come semilavorati assimilabili al «materiale d'oro». Ne deriva, quindi, che i commercianti di queste componenti non soggiacciono né agli obblighi previsti dalla legge 7/2000 (dichiarazioni in oro e iscrizione Oam), né a quelli anticirciaggio (Dlgs 231/07). Non può sottacersi, dunque, un oggettivo disallineamento tra il tenore letterale delle disposizioni normative che attribuiscono al montaggio il tratto distintivo di un semilavorato e l'orientamento condiviso dalle citate istituzioni secondo cui lo stesso montaggio non è «trasformazione». Ciò nonostante, viste le dinamiche del ciclo produttivo, nonché le attività commerciali interconnesse degli operatori della filiera di produzione orafa, l'assimilazione delle componenti in esame a veri e propri beni finiti può ritenersi logica e funzionale in relazione all'assoggettamento a Iva ordinaria nei loro passaggi intermedi; tuttavia, resta l'auspicio di un intervento ufficiale del legislatore per sgomberare il campo da ogni dubbio interpretativo, a tutela degli operatori interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le troppe presunzioni pro Fisco minano la certezza del diritto

### Fondazione Commercialisti

Nel caso di componenti di reddito pluriennali il termine non si prescrive

Alessandro Germani

In un'ottica basata sull'accertamento tributario e sulla certezza del diritto, come principi che scaturiscono dall'articolo 17 comma 1 della legge delega di riforma del sistema fiscale (legge 111/23) la Fondazione dei dottori commercialisti ha pubblicato l'8 maggio 2026 un interessante documento di ricerca.

Rispetto ai termini di decadenza quinquennali, per l'accertamento ex articolo 43 Dpr 600/73, esiste una tendenza a dilatare tali termini che retroagisce negativamente su tale certezza. Ciò è influenzato dalla Cassazione n. 8500/21 per cui in caso di componenti di reddito ad efficacia pluriennale (immobili, avviamento) di fatto il termine non si prescrive in base al periodo d'imposta del fatto generatore, ma si vitalizza sempre per via del concorso del componente al reddito su più anni. Quindi il termine si «rinnova» di anno in anno. Ciò determina una sperequazione a favore dell'Agenzia che è stata evidenziata dallo stesso legislatore, che richiederebbe la necessità di porvi rimedio per riequilibrare gli effetti.

Altra tematica riguarda la certezza del diritto e accertamenti su presunzioni basate sul valore di mercato dei beni e dei servizi. Si tratta del valore normale ex articolo 9 del Tuir che opera in automatico in discipline come quella del *transfer pricing* (articolo 110 comma 7 del Tuir). Il documento evidenzia i limiti di tecniche di accertamento analitico-presuntive basate esclusivamente su dati desunti dal mercato o comunque «normalizzati». La legge delega intende affrontare tale problematica proseguendo nel solco del Dlgs 147/15 che aveva sconfessato i fenomeni degli accertamenti dei corrispettivi derivanti da cessioni di immobili e di aziende e sul *transfer price* domestico. In sostanza per l'Amministrazione non dovrebbe bastare di determinare il

presumersi comune se il bene risulti in concreto destinato all'uso di tutti di Annarita D'Ambrosio  
La versione integrale dell'articolo su: [ntpluscondominio.ilsole24ore.com](https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com)

valore di mercato, ma è necessario associarvi altri elementi probativi che può reperire nell'esercizio dei poteri istruttori previsti dalla legge. Tanto è vero che il tentativo del Dl 223/2006 di qualificare espressamente come presunzione lo scostamento fra il valore normale e il corrispettivo derivante da cessioni di beni immobili e relative pertinenze è naufragato con l'abrogazione di tale norma. Motivo per cui nell'ambito della legge delega andrebbe riaffermato il principio volto a evitare accertamenti non adeguatamente provati ma basati unicamente sullo scostamento del valore di mercato dei beni o dei servizi rispetto al corrispettivo delle specifiche operazioni risultante dalle scritture contabili.

### La distribuzione di utili di società di capitali familiari o a ristretta base sociale patisce la doppia presunzione

Ulteriore tematica riguarda la presunzione di distribuzione di utili di società di capitali «familiari» o a ristretta base sociale. In tali casi per la Cassazione non si viola comunque il divieto di doppia presunzione per cui i redditi sono presunti una prima volta in capo alla società e successivamente in capo ai suoi soci. Saranno poi i soci a dover dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti dalla società, ma da questa accantonati o reinvestiti nella gestione sociale. In questo contesto totalmente pro fisco e penalizzante lato contribuente, sarebbe opportuno che il legislatore limitasse l'applicazione della presunzione in esame alle sole ipotesi di accertamento di utili non dichiarati. La presunzione non dovrebbe quindi operare in ipotesi quali costi effettivamente sostenuti anche se indeducibili, violazioni su accantonamenti e ammortamenti, rettifiche dei criteri di valutazione, errata applicazione del principio di competenza e della disciplina di *transfer pricing*, maggiori ricavi presunti con strumenti statistici. Sono tutti elementi che secondo la Fondazione dei commercialisti andrebbero soppesati per riguardare la certezza del diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Ipoteca e pegno restano fuori dal perimetro transfer pricing

### Cassazione

La gratuità dell'operazione è giustificata dagli interessi del gruppo in cui si attua

Alessandro Germani

La prestazione di garanzie reali (ipoteca e pegno) a favore della capogruppo statunitense da parte di una società italiana fuoriesce dall'ambito di applicazione del *transfer pricing* e la gratuità dell'operazione è giustificata dagli interessi del gruppo e dal mantenimento della continuità aziendale. È questa l'importante ordinanza n. 13136 della Cassazione del 7 maggio 2026.

Per gli anni 2009 e 2010 la società italiana aveva iscritto in calce al bilancio nei conti d'ordine (secondo la disciplina antecedente alle modifiche del Dlgs 139/15 che hanno portato queste informazioni in nota integrativa) ipoteche e pegni per 60 milioni di dollari a favore della capogruppo statunitense. Ciò senza applicare alcuna remunerazione, quando invece i verificatori applicando l'articolo 110 comma 7 del Tuir mediante il metodo del Cup (confronto di prezzo) obiettavano un tasso di remunerazione del 3,13% che determinava un maggior impo-

nibile annuo di circa 1,3 milioni di euro. La società soccombeva in primo grado e vedeva invece le sue ragioni accolte in secondo grado.

L'agenzia delle Entrate contesta le conclusioni della Ctr ritenendo che non si debba guardare ai motivi (maggiori ricavi futuri, salvaguardia della continuità aziendale) bensì al fatto se ci sia o no un corrispettivo. Che nel caso specifico manca visto che l'operazione è gratuita.

La Cassazione odierna dà invece ragione al contribuente con motivazioni apprezzabili e inoppugnabili. In primis, esiste una teoria dei vantaggi compensativi (Cassazione 6538/10) per cui si deve tenere conto del regolamento globale degli interessi indipendentemente dal fatto che la singola prestazione sia priva di corrispettivo, potendo sussistere un'utilità economica in rapporto mediata o indiretta con la prestazione eseguita. In tali casi si disapplica la disciplina del *transfer pricing* se le prestazioni infragruppo sono giustificate da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso (Corte giustizia Ue causa C-382/16).

### Rigettata la tesi dell'Agenzia che invece richiedeva l'applicazione di una remunerazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Cartelle via Pec, pdf validi anche senza firma digitale

### Cassazione

L'unica condizione da rispettare è garantire la provenienza dell'atto

Luigi Lovecchio

La notifica della cartella via Pec non richiede la trasmissione del documento in formato «p7m», essendo sufficiente il formato pdf, purché sia garantita la provenienza della cartella stessa. In caso di trasmissione di un documento in copia per immagine, inoltre, non occorre neppure alcuna attestazione di conformità da parte dell'ufficio precedente. La conferma arriva dall'ordinanza 13266, depositata ieri dalla Cassazione.

La Corte ha rigettato una serie di eccezioni formali del contribuente, sulla scorta della considerazione di fondo, più volte ribadita nella giurisprudenza di vertice, secondo cui la sottoscrizione degli atti tributari, ove non espressamente prevista per legge (come accade invece per gli atti

di accertamento), non è elemento che possa determinare l'invalidità degli atti stessi. Ciò che conta è che, anche grazie ai dati identificativi di protocollo, il documento possa essere univocamente riferito all'Amministrazione di provenienza. Per i giudici, la procedura telematica di trasmissione già garantisce la provenienza dell'atto, senza necessità di attestazioni di conformità della copia per immagine di quest'ultimo.

L'ordinanza inoltre rileva, *ad abundantiam*, che anche riguardo alla cartella vale il principio della sanatoria dei vizi di notifica, rappresentata dalla tempestiva impugnazione proposta dal contribuente, in base all'articolo 156 del Codice di procedura civile.

Infine, la Corte conferma che i termini stabiliti nell'articolo 36 bis, Dpr 600/1973 e nell'articolo 54, Dpr 633/1972, sono ordinatori, poiché volti a disciplinare attività interne agli uffici. L'unico termine perentorio è quello stabilito nell'articolo 25, Dpr 602/1973 e riferito alla notifica della cartella di pagamento, il documento che, indirizzato al contribuente, manifesta all'esterno la pretesa tributaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA